

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 06/06/2024

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato:

- di aver concluso in data 24/02/2017 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. 45123) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 21.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 175,00 ciascuna;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/03/2023, dopo il pagamento di 71 rate;
- che in relazione a detto contratto, la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.079,21, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto;
- che, in data 04/09/2023, esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* degli oneri e commissioni.

Il ricorrente domanda, pertanto, il rimborso di € 1.079,21; domanda, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 ovvero nel diverso importo ritenuto liquidabile; del contributo di € 20,00 delle spese di procedura; degli interessi legali dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato:

- che il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento il 24/02/2017 e lo ha estinto anticipatamente dal 31/03/2023, dopo il pagamento di n.71 rate;
- di aver già proceduto, in sede di conteggio estintivo, a restituire € 833,60, a titolo di interessi non maturati e € 1.261,72 a titolo di commissioni di gestione;
- che ha rimborsato l'ulteriore importo di € 219,75, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “commissioni di attivazione” ed alle “spese di istruttoria”, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato. Tale somma è stata maggiorata degli interessi legali, il tutto per complessivi € 227,06, corrisposti al procuratore del ricorrente a mezzo bonifico bancario;
- che le “commissioni di attivazione” costituiscono importi dovuti all'intermediario a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che vengono svolte *una tantum*, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto;
- che parimenti le “spese di istruttoria e notifica” hanno natura *up front*, in quanto remunerative di attività preliminari, che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- che le “commissioni rete esterna” rappresentano costi *up front* dovuti all'agente o al mediatore per l'attività e l'assistenza prestata fino all'erogazione del prestito. Tali importi, peraltro, sono stati determinati da un soggetto terzo e addebitati alla banca, che li ha già integralmente e definitivamente sostenuti (come si desume dalla fattura dell'intermediario del credito relativa al contratto, nonché dalla contabile del bonifico effettuato, entrambe allegate);
- che consolidata giurisprudenza esclude la legittimazione del finanziatore per il rimborso delle commissioni di intermediazione;
- che le “commissioni di gestione”, pacificamente ricorrenti, sono già state rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, come previsto nel contratto;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
- che la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
- che da ultimo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21 (“Unicredit Bank”), ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125-*sexies*, c. 1, TUB;
- che non può essere accolta la domanda delle spese legali, il cui effettivo sostenimento non è documentato, trattandosi di ricorso di natura seriale.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 24/02/2017 ed estinto a far data dal 31/03/2023, dopo la scadenza di n. 71 rate sulle 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125-*sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 24/02/2017, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese di istruttoria (voce E) - *Up front*; Commissioni di attivazione (voce C) - *Up front*; Commissioni Rete vendita

Esterna (voce F) - *Up front*; Commissioni di gestione pratica (voce D) - *Recurring* per espressa previsione contrattuale.

L'intermediario ha rimborsato in data 31/10/2023 un ulteriore importo di € 219,75, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato. Tale somma è stata maggiorata degli interessi legali, per complessivi € 227,06, corrisposti al procuratore del ricorrente a mezzo bonifico bancario. L'intermediario ha allegato evidenza relativa al pagamento della somma complessiva con bonifico bancario. Il cliente fa espresso riferimento alla ricezione del predetto importo.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 16.499,41	TAN	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	175,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,83%
Data di inizio del prestito	01/05/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	18,51%

rate pagate	71	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				480,00	Upfront	18,51%	88,86	89,87	-1,01
Commissioni di attivazione				693,62	Upfront	18,51%	128,41	129,87	-1,46
Commissioni Rete vendita Esterna				1.470,00	Upfront	18,51%	272,15	0,00	272,15
Commissioni di gestione pratica				3.089,26	Recurring	40,83%	1.261,45	1.261,72	-0,27
Totale				5.732,88					269,41

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 269,00, è inferiore a quanto chiesto dalla parte ricorrente (€ 1.079,21), che ha invece applicato il criterio proporzionale *ratione temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso, al lordo di quanto già eventualmente rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 269,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già versato a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA